



**L.P. 18 giugno 1990 n. 16**

**EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.**

### ISTRUZIONI E CHIARIMENTI

La **Legge Provinciale del 18.06.1990, n.16**, introduce un nuovo concetto di agevolazioni pubbliche a favore delle persone anziane che vivono in alloggi inadeguati. Per loro è prevista la concessione di contributi esclusivamente a fondo perduto per le opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, sussidi degli alloggi di cui le persone anziane sono proprietari o comproprietarie o titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto e abitazione)

- **Possono accedere alle agevolazioni:** i soggetti ultrasessantacinquenni, i soggetti con meno di 65 anni, ma con processi precoci di invecchiamento accertati da un medico dell'Azienda per i Servizi Sanitari, nonché i soggetti che intendono includere o includono uno di tali soggetti nel loro nucleo familiare.

#### Requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;
- b) risiedere anagraficamente, o avere avuto la residenza, o essere figlio di residenti o di soggetti già residenti in Provincia di Trento, oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento da almeno due anni;
- c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito non sia superiore ad un limite stabilito annualmente dalla Giunta Provinciale;
- d) non essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (proprietà, uso usufrutto e abitazione) su altro alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- e) non essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altri alloggi non idonei, ma con rendita catastale rivalutata superiore ad un limite annualmente stabilito dalla Giunta Provinciale - euro 283,22-;
- f) non essere stato proprietario o titolare di un diritto di cui ai precedenti punti d) e e) nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda.

**Gli interventi** si sostanziano nella concessione di contributi in conto capitale (ossia a "fondo perduto") nei confronti dei soggetti aventi diritto per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti e sussidi sull'alloggio abitato, per un importo massimo di euro 31.000,00.

**Le istanze** sono presentate al Compensorio C.3 nel corso di tutto l'anno solare e sono esaminate semestralmente con **scadenza 30 giugno e 31 dicembre**.

Per le sole istanze, il Compensorio predispone ed aggiorna una graduatoria semestrale di merito sulla base degli elementi contenuti nelle istanze presentate e in dipendenza di un accertamento:

- a) di natura tecnica, che, sulla base delle condizioni dell'alloggio oggetto della richiesta di intervento, stabilisce il relativo punteggio e indica le opere necessarie alla manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione e/o adeguamento.
- b) di natura medica e socio assistenziale che delinea le condizioni soggettive del richiedente.

La graduatoria è permanente e soggetta ad un aggiornamento semestrale in base alle nuove istanze presentate: ogni due anni si procede ad una revisione globale delle graduatorie stesse.

#### Quantificazione dei contributi

Se la richiesta sarà accolta, il richiedente dovrà presentare i documenti tecnico- amministrativi che si riferiscono alle opere da effettuare e successivamente sarà determinata la concessione del contributo in conto capitale nel seguente modo:

- a) concessione per opere di manutenzione straordinaria dell'alloggio per un ammontare del 60-75-90% della spesa ammessa in relazione al reddito percepito dal nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio.

La spesa ammessa per le sole opere di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'alloggio (minimo euro 2.500,00 e massimo euro 31.000,00) è determinata sulla base della superficie dell'alloggio e delle pertinenze ed ai lavori (in percentuale) che si intendono effettuare.

**Erogazione del contributo.**

L'importo sarà erogato per il 50% all'inizio dei lavori ed il restante 50% dopo l'accertamento di regolare esecuzione e ultimazione delle opere ammesse a contributo (o in alternativa autocertificazione), da effettuarsi entro due anni dalla data di concessione del contributo.

Una novità introdotta dalla Lp 21/92 e comune a tutti gli interventi, è quella che prevede la presentazione di documentazione fiscale (fatture) per dimostrare la spesa ammessa a contributo, ed all'attestazione di occupazione dell'alloggio oggetto dell'intervento attraverso l'esibizione di autocertificazione o certificato di residenza.

Tali documenti dovranno essere presentati contestualmente alla richiesta di fine lavori.

Va detto che, se per caso, l'anziano decedesse nel periodo di istruttoria della pratica di contributo, la legge stabilisce che la pratica decada; se invece dovesse decedere dopo la concessione del contributo, ma prima che lo stesso sia erogato, il contributo stesso può essere goduto da chi goderà della proprietà dell'alloggio, purché lo occupi con la propria famiglia e sia in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata della Lp 21/92: in caso contrario il contributo dovrà essere restituito.

**SI CONSIGLIA DI PRODURRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO ALL' Istanza  
RELATIVA AL 1 SEMESTRE 2008**

- **Autocertificazione** o certificato cumulativo di cittadinanza e stato famiglia e residenza del richiedente e dell'eventuale soggetto anziano se non compreso nello stato famiglia del richiedente;
  - Fotocopia del codice fiscale, relativo a tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni;
  - Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di menomazioni, allegare fotocopia del certificato di invalidità, rilasciato dalla competente Commissione medica;
  - Copia dei modelli 740, 730, 101, 201 relativi ai redditi IRPEF conseguiti da tutti i componenti il nucleo familiare che andranno ad occupare l'alloggio, degli anni 2004 - 2005 e 2006;
  - Copia della planimetria catastale (catastino o divisione materiale) o altro elaborato relativo all'immobile oggetto di intervento;
  - Nel caso il richiedente sia titolare del diritto reale di godimento su di una unità immobiliare, indicare al momento di presentazione della domanda, il nominativo e dati anagrafici del proprietario;
- Eventuale certificato catastale relativo alla rendita di altre abitazioni sulle quali il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare, siano titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, comproprietà, usufrutto, abitazione e nuda proprietà).